

**RELAZIONE TECNICA RELATIVA ALLA DELIBERAZIONE
26 MARZO 2020, 101/2020/R/GAS**

**PRESUPPOSTI PER L'AGGIORNAMENTO PER IL TRIMESTRE
1 APRILE - 30 GIUGNO 2020 DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DI
FORNITURA DEL GAS NATURALE PER IL SERVIZIO DI TUTELA.
MODIFICHE AL TIVG**

1. Introduzione

Con il provvedimento oggetto della presente relazione tecnica si è provveduto a:

- aggiornare, per il trimestre 1 aprile – 30 giugno 2020, le condizioni economiche di fornitura del gas naturale di cui all'articolo 5 del “Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo reti urbane”, come da ultimo modificato ed integrato, con la deliberazione dell'Autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente (di seguito: Autorità) 27 dicembre 2019, 578/2019/R/GAS (di seguito: TIVG), in riferimento alla componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso $C_{MEM,t}$;
- con riferimento alla componente QT_t , di cui al comma 8.1 del TIVG, a copertura dei costi di trasporto del gas dal PSV al punto di riconsegna della rete di trasporto, determinarne il valore modificando ed aggiornando la Tabella n. 5 del TIVG.

2. Aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale

Componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso

2.1 L'articolo 6 del TIVG prevede in particolare:

- al comma 6.1, che l'Autorità, con successivo provvedimento, regola le modalità di calcolo della componente a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso $C_{MEM,t}$, assumendo a riferimento i prezzi che si formeranno nel mercato a termine del gas naturale organizzato dal Gestore dei mercati energetici, di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 93/11;

- al comma 6.2, che nelle more dell'adozione del provvedimento di cui al comma 6.1 la componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso $C_{MEM,t}$, nel trimestre t-esimo, è calcolata come somma dei seguenti elementi:
 - a) QT_{int} , espresso in euro/GJ, a copertura dei costi di natura infrastrutturale sostenuti fino all'immissione del gas in Rete Nazionale, nonché di quelli per il servizio di stoccaggio strategico di cui all'articolo 12, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 164/00, e fissato pari a 0,461667 euro/GJ;
 - b) QT_{PSV} , espresso in euro/GJ, a copertura dei costi di trasporto dalla frontiera italiana al PSV, e fissato pari ai valori indicati nella Tabella n. 12;
 - c) $P_{FOR,t}$, espresso in euro/GJ, a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel trimestre t-esimo, pari alla media aritmetica delle quotazioni *forward* trimestrali OTC relative al trimestre t-esimo del gas, presso l'*hub* TTF, rilevate, con decorrenza dall'anno termico 2014 – 2015, da ICIS-Heren con riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre t-esimo;
- al comma 6.3, che l'elemento $P_{FOR,t}$ e la componente $C_{MEM,t}$ sono aggiornati e pubblicati dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun trimestre.

2.2 Nel mese di febbraio 2020, secondo mese antecedente il trimestre 1 aprile - 30 giugno 2020, la media delle quotazioni giornaliere *forward* trimestrali OTC relative al medesimo trimestre presso l'*hub* TTF, rilevate da ICIS-Heren, ha registrato un valore, arrotondato alla sesta cifra decimale, pari a 9,441875 euro/MWh.

Pertanto il valore dell'elemento $P_{FOR,t}$, trasformato in euro/GJ, è pari, per il trimestre 1 aprile - 30 giugno 2020, a **2,622743** euro/GJ.

2.3 Per quanto indicato ai precedenti punti, la componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso $C_{MEM,t}$, derivante dalla somma dei seguenti valori dei singoli elementi che la compongono:

<i>Elementi</i>	<i>euro/GJ</i>
$P_{FOR,t}$	2,622743
QT_{int}	0,461667
QT_{PSV}	0,112516

è pari, per il trimestre 1 aprile - 30 giugno 2020, a **3,196926** euro/GJ.

Componente relativa al servizio di trasporto

2.4 L'articolo 8, del TIVG prevede in particolare:

- al comma 8.1, che la componente QT_t relativa al servizio di trasporto, a copertura dei costi di trasporto del gas dal PSV al punto di riconsegna della rete di trasporto, è pari al valore di cui alla Tabella 5;
- al comma 8.2, che la componente QT_t è determinata, nel trimestre t-esimo, mediante la seguente formula:

$$QT_t = \frac{\sum_k \left[\frac{1}{\frac{365 \times PCS}{0,25}} \times (CP_u^k + CM^{T,k}) \times E^k \right]}{\sum_k E^k} + \frac{(CV_U + CV_{FC} + CRV^{FG} + CRV^I + CRV^{OS} + CRV^{BL} + CRV^{ST})}{PCS}$$

dove:

- CP_u^k è il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulla rete nazionale relativo ai conferimenti nel punto di uscita relativo al k-esimo impianto di distribuzione, espresso in euro/anno/Smc/giorno; sino al 30 settembre 2020 il termine CP_u^k è pari alla somma tra CP_u^N e $CP_u^{R,k}$, di cui all'articolo 23 della RTTG;

- CM^T è il corrispettivo per il servizio di misura di cui all'articolo 20 della RTTG, espresso in euro/anno/Smc/giorno;
 - PCS è il valore del Potere Calorifico Superiore convenzionale pari a 0,0381 GJ/Smc
 - CV_U è il corrispettivo unitario variabile di cui all'articolo 17 della RTTG, espresso in euro/Smc;
 - CV_{FC} è il corrispettivo complementare per il recupero dei ricavi di cui all'articolo 18 della RTTG, espresso in euro/Smc;
 - CRV^{FG} , CRV^I , CRV^{OS} , CRV^{BL} e CRV^{ST} sono le componenti tariffarie aggiuntive della tariffa di trasporto a copertura di oneri di carattere generale del sistema gas di cui all'articolo 36 della RTTG, espresse in euro/Smc;
 - E^k è l'energia complessiva media riconsegnata nel k-esimo impianto di distribuzione nei 36 mesi precedenti a disposizione, espressa in GJ;
 - k sono gli impianti di distribuzione
- al comma 8.3, che entro il 30 settembre di ogni anno, l'impresa maggiore di trasporto, d'intesa con le altre imprese di trasporto calcola il valore, per l'anno successivo, dell'elemento QT_i , al netto delle componenti CRV^{FG} , CRV^I , CRV^{OS} , CRV^{BL} e CRV^{ST} , e lo trasmetta all'Autorità, unitamente ai valori attribuiti ai singoli impianti di distribuzione utilizzati per il calcolo.
- 2.5 Con nota del 4 dicembre 2019 l'impresa maggiore di trasporto ha comunicato all'Autorità i valori di cui al precedente punto che risultano pari rispettivamente a 0,992636 euro/GJ, per il periodo 1 gennaio – 30 settembre 2020 e 0,837283 euro/GJ per il periodo 1 ottobre – 31 dicembre 2020.
- 2.6 La deliberazione dell'Autorità 26 marzo 2019, 112/2019/R/GAS ha, tra l'altro, fissato il valore del corrispettivo CRV^{OS} di cui all'articolo 36, comma 36.1, lettera g) della RTTG, per il periodo 1 ottobre 2019 – 31 marzo 2020, pari a 0,0066 euro/Smc, mentre per il periodo 1 aprile – 30 settembre 2020 tale valore è azzerato.

Pertanto, tenendo conto del suddetto azzeramento del corrispettivo CRV^{OS} dall'1 aprile 2020, con la delibera oggetto della presente relazione tecnica è stato calcolato per il trimestre 1 aprile - 30 giugno 2020 il nuovo valore della componente QT_i , e modificata la relativa Tabella n. 5 del TIVG:

Periodo di applicazione	euro/GJ
<i>Dall'1 gennaio 2020 al 31 marzo 2020</i>	1,296652
<i>Dall'1 aprile 2020</i>	1,123424

3. Variazione del prezzo finale per il cliente tipo del servizio di gas naturale

Nel trimestre 1 aprile – 30 giugno 2020, tenendo conto oltre che dei sopraddetti aggiornamenti anche della modifica dell'elemento UG_{2k} della componente aggiuntiva della tariffa di distribuzione UG_2 , di cui alla deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2020, 89/2020/R/GAS, la variazione del prezzo complessivo unitario risultante per il secondo trimestre 2020, rispetto a quello precedente, per un cliente del servizio gas naturale (caratterizzato da un consumo pari a 1.400 Smc/anno, coefficiente P pari a 0,038520 GJ/Smc), al quale vengono applicate condizioni economiche di fornitura medie nazionali, incluse le imposte, fatta eccezione per la componente di distribuzione che è relativa all'ambito nord-orientale che meglio approssima il livello medio di consumo scelto, è pari al - **13,5%**.

26 marzo 2020

Il Direttore della Direzione Mercati Retail e
Tutele dei Consumatori di Energia
Marta Chicca